



qualificata, come nella normativa previgente (pur con le precisazioni apportate da Cass. 7 marzo 2007, n. 5220), mera segnalazione al tribunale stesso, costituendo tale iniziativa l'esercizio, piuttosto, di un vero e proprio diritto di azione, con conseguente integrale applicazione dello statuto del ricorrente, compreso l'art. 147 L.F.;

rilevato che il convenuto è stato posto in condizione di difendersi mediante rituale convocazione ex art. 15 L.F.;

ritenuto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esistenza di un rapporto sociale può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni in favore della società, allorquando queste, per la loro sistematicità, costituiscano costante opera di sostegno all'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (ex plurimis Cass. 16 marzo 2007, n. 6299);

ritenuto che nel presente caso tale vincolo sociale sussista, atteso che il convenuto ha permesso il rilascio di garanzie fideiussorie alla Banca di Roma in favore della

di

in liquidazione relativamente a: apertura di credito per € 440.000,00; fido per accreditalmento di assegni SBF per € 350.000,00; fido per sconto di portafoglio per € 200.000,00; fido per accreditalmento in c/c di portafoglio per SBF per € 3.800.000,00 (doc. 11 depositato da parte ricorrente in data 4 novembre 2008; trattasi, peraltro, di circostanze ammesse da parte convenuta a pag. 4 della memoria difensiva);

ritenuto, peraltro, che l'eccezione di parte convenuta, secondo cui le fideiussioni sarebbero state rilasciate soltanto per ragioni morali stante

la presenza nella compagine sociale della figlia Catia, non è fondata, atteso che l'*affectio societatis* deve ritenersi prevalente qualora, come

nel presente caso, la sistematicità ed il cospicuo ammontare delle garanzie eccedano i limiti di una giustificabile espressione dell'*affectio*

*familiaris* (Trib. Mantova 3 aprile 2003, in *Fall.*, 2004, 1224), tanto più che la predetta consanguinea è socio meramente accomandante;

rilevato, peraltro, che lo stesso convenuto ha esplicitamente ammesso non soltanto di essere socio, ma anche di essersi ingerito

*Scudo V...*

nell'amministrazione della I in  
liquidazione (v. dichiarazioni rese al P.M. in sede di interrogatorio del 4 maggio 2006, ritualmente assistito da difensore; in particolare v. pag. 5 della trascrizione laddove alla domanda del P.M. riferita all'attività imprenditoriale della liquidazione "quindi lei si riconosce gestore di questa attività?" l'indagato ha affermativamente risposto "sì");  
rilevato che l'ingerirsi nell'amministrazione di una società in accomandita semplice in violazione di quanto previsto dall'atto costitutivo determina ex art. 2320 c.c. l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali;  
rilevato che ai sensi dell'art. 147 L.F. la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente al tipo regolato dal capo IV del titolo V del libro quinto del codice civile produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che il legislatore abbia differenziato tra coloro che siano soci illimitatamente responsabili per contratto sociale e coloro che lo diventino *ex post* per effetto di vicende particolari, tra cui, appunto, l'essersi ingerito nell'amministrazione della società (*ex plurimis* Trib. Mantova 11 ottobre 2007, in *Fall.*, 2008, 735);  
ritenuto, quindi, che il quale socio occulto illimitatamente responsabile della fallita in liquidazione, deve essere dichiarato fallito, in estensione, ex art. 147, comma 4, L.F.;  
ritenuto, infine, che l'eccezione in via subordinata di parte convenuta, secondo cui la dichiarazione di fallimento del , stante il regime di detenzione carceraria a cui egli è stato sottoposto, sarebbe oramai preclusa a seguito della cessazione di fatto da oltre un anno del vincolo societario, non è fondata, atteso che la detenzione in carcere di per sé non è incompatibile con la persistenza dell'*affectio societatis*, per cui nel presente caso non vi è stata alcuna cessazione del vincolo societario predetto. Peraltro, premesso che la cessazione del vincolo societario da oltre un anno è ostativa alla dichiarazione di fallimento non automaticamente, bensì ex art. 147, comma 2, L.F. soltanto se essa è stata resa opponibile ai terzi - nell'ipotesi di fallimento, in estensione,

*[Handwritten signature]*

del socio occulto il comma 4 dell'art. 147 L.F. non richiama il limite annuale che il comma 2 del predetto articolo prevede nel caso di fallimento, in estensione, del socio non occulto, per cui deve ritenersi che il socio occulto in realtà è assoggettabile a fallimento *sine die*, a titolo sanzionatorio per l'inosservanza della disciplina sulla pubblicità delle società commerciali (arg. ex Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5/2006 sub art. 10 L.F.; ante riforma v. Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 36; Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 321);  
precisato, infine, che pur essendo il fallimento della I s.a.s. di in liquidazione assoggettato alla disciplina anteriore al D.Lgs. n. 5/2006, al presente fallimento si applica, invece, la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 5/2006 - peraltro come corretto dal D.Lgs. n. 169/2007 -, atteso che, come detto, il fallimento del socio illimitatamente responsabile, pur se connesso, è comunque autonomo rispetto a quello della società di persone (Trib. Mantova, 11 ottobre 2007, cit.),

P.Q.M.

visti gli artt. 6, 7 n. 1, 9, 15 e 147 L.F.,

DICHIARA

il fallimento di , nato a  
(codice fiscale ), in quanto socio occulto  
illimitatamente responsabile della fallita di  
in liquidazione;

NOMINA

il dott. Sandro Venarubea Giudice delegato alla procedura;

NOMINA

l'avv. con studio in Frosinone, v  
curatore del fallimento;

ORDINA

al fallito di depositare in cancelleria entro tre giorni un elenco dei  
creditori;

STABILISCE


che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice  
delegato all'udienza del 6 aprile 2009, ore 12,00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande. Così deciso in Frosinone il 30 dicembre 2008.

Il Giudice estensore

dott. Sandro VENARUBEA



Il Presidente

dott. Tommaso Sebastiano SCIASCIA

